



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale Centro Procedimento 1/2024/ Interregionale Centro Provvedimento decisionale

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Centro, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, così composto:

Dario Murra (Presidente)

Cristoforo Di Cuia (Relatore)

Mario Taccetta (Componente)

nel procedimento 1/2024, di cui in atti, nei confronti dei sigg.ri:

F.M.. - M.M. - C.G. – S.M.

Premesso

che con provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri veniva nominato il Collegio Interregionale Centro, nella composizione indicata, al fine di dare corso all'atto di deferimento del Procuratore Associativo pervenuto presso la Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri in data 27 aprile 2024. Di seguito il Presidente del Collegio in composizione Interregionale Nord fissava udienza di comparizione delle parti, in modalità videoconferenza, per il 18 maggio 2024 ore 10:00, ordinando la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza a mezzo mail e fissando le modalità della videoconferenza con provvedimento separato comunicato alle parti.

Nelle more i sigg.ri M. e S. formalizzavano la nomina del loro difensore Dott. Franco Giuliani, tesserato CSI e laureato in giurisprudenza così come previsto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Procuratore Associativo, dott. Nicola Battista, depositava la documentazione istruttoria al fine di consentire l'estrazione di copie a fini difensivi.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

All'udienza del 18 maggio 2024 il Collegio sentiva personalmente le parti, invitati il Procuratore Associativo e le difese a discutere e concludere, così concludevano:

il Procuratore Associativo chiedeva la punizione degli incolpati S.M., M.M. e C.G., senza riflesso alcuno su eventuali rapporti di lavoro dipendente in essere, con l'inibizione dalle sole attività nazionali per mesi due, con obbligo di attività di volontariato per trenta ore all'interno del Comitato di appartenenza con certificazione del Presidente di Comitato; per l'incolpato F.M.. mesi sei di interdizione dall'attività nazionale con obbligo di attività di volontariato per sessanta ore all'interno del Comitato di appartenenza con certificazione del Presidente di Comitato.

Le difese concludevano per il riconoscimento di non colpevolezza degli incolpati per i fatti contestati.

Il Collegio si riservava per la decisione.

Il fatto

Il procedimento prende mosse dal deferimento della Procura Associativa I Sezione a seguito di quanto accertato nel procedimento di Giustizia Sportiva innanzi alla CNG instaurato dalla Procura Associativa II Sezione, competente per gli illeciti sportivi in senso stretto, il quale si concludeva con la delibera della CNG 2/2024 che statuiva per i fatti accaduti in seno alle finali nazionali 2023 di calcio a cinque nella gara n. 5015 del 15.07.2023.

La CNG dichiarandosi incompetente a giudicare i fatti commessi dai componenti le CTN, dirigenti responsabili ed arbitri, essendo la competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri, stralciava la loro posizione e trasmetteva gli atti alla I Sezione della Procura Associativa. Il Procuratore, nell'esercizio delle sue prerogative, archiviava diverse posizioni e deferiva gli odierni incolpati: *"quanto al sig. M. F. (commissario di campo nonché membro della CTN) è emerso come abbia autorizzato la società Tiki Taka a schierare atleti squalificati, abbia indotto gli ufficiali di gara a modificare il risultato del referto arbitrale (a favore della società Forum Traiani), nonché alterato la distinta della società Tiki Taka depennando gli atleti squalificati."* Quanto al sig. Marco M. (primo arbitro dell'incontro) *"nell'audizione del 15/04/2024, lo stesso ha confermato di non aver proceduto alla modifica della distinta, tuttavia*



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ammettendo di aver modificato il referto, a seguito dell'insistenza del F.. Tale ammissione di responsabilità evidenzia il pentimento dell'interessato, sebbene nei fatti abbia comportato una lesione dei principi etici e di lealtà sanciti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione"

Quanto al sig. M.S. (terzo arbitro dell'incontro), *"nell'audizione del 17/04/2024, lo stesso ha confermato di aver modificato il referto, a seguito dell'insistenza del F.. Costui ha, inoltre, riferito dell'esistenza di un primo referto redatto dalla terna arbitrale, successivamente distrutto a seguito dell'arrivo del F., il quale avrebbe costretto gli arbitri a modificare il risultato della gara, giustificando tale azione quale "decisione già adottata dall'Associazione".*

Quanto al il sig. C., secondo arbitro – *"si evince una ammissione di responsabilità, che questa Procura qualifica come pentimento, sebbene resti la commissione di un illecito che ha artatamente condotto in errore il Giudice Sportivo.*

Motivi della decisione

Il Collegio, esaminata la copiosa documentazione istruttoria depositata dalla Procura Associativa, che richiama in toto l'attività istruttoria della Procura Associativa II Sezione, osserva quanto segue.

a) Posizione del tesserato F.M..

Sulla posizione del tesserato F.M., il Collegio prende atto della ammissione di responsabilità piena per i fatti che hanno portato al deferimento. Anche in sede di udienza lo stesso incolpato ha ammesso il proprio errore e fattosi carico di tutte le responsabilità, anche quella di aver fuorviato (sia pur involontariamente) la terna arbitrale, anch'essa sotto procedimento in questa sede, instillando la convinzione che la modifica del referto della gara fosse autorizzata da tutta la catena dei responsabili del settore in quella finale nazionale.

In particolare, il F., su sollecitazione del Collegio, approfondiva le motivazioni che lo hanno spinto a mettere in atto tutta la catena di eventi: egli ha ribadito il fatto che "ingenuamente" ha preso la decisione di autorizzare l'ammissione alla gara degli atleti colpiti dalla squalifica e la successiva alterazione del referto di gara, al solo scopo di far giocare la gara. Tale decisione è stata presa e percepita con leggerezza per il fatto



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

che la gara, comunque fosse terminata, sarebbe stata ininfluente ai fini della finale e la modifica del risultato, comunque non avrebbe ribaltato l'esito della gara. Aggiunge il F. che nella sua esperienza di componente la CTN (dal 2016) e nell'esperienza di comitato, mai si era trovato a far fronte ad una situazione del genere.

La gravità delle azioni commesse, da parte del F., non può essere certamente sminuita dalle giustificazioni poste. Il rispetto delle regole nello sport è una condizione inderogabile. Ammettere atleti squalificati, cedere alle minacce (di non presentarsi alla gara), falsificare il referto di gara (imporlo agli arbitri) restano azioni gravi. Con tali azioni è stata minata la credibilità del CSI nella sua massima e naturale esplicitazione: l'attività sportiva. Non solo ma la gravità risiede nel messaggio educativo negativo che è stato comunicato agli atleti e parti coinvolte.

Orbene, proprio il concetto di educazione attraverso lo sport, così caro alla missione del CSI, deve condurre a valutare l'accaduto sul fronte della causa/effetto e punizione relativa, ma anche nell'ottica di una complessiva valutazione anche (ri)educativa di tutti i tesserati coinvolti, con diverse responsabilità dirigenziali e tecniche.

Il Collegio si trova a dover valutare le azioni di un tesserato che fin da subito ha ammesso le proprie responsabilità, che con grande maturità associativa ha cercato anche di tenere indenni altri soggetti, dimostrando solo di attendere la "giusta punizione". Per tali motivi, applicando le circostanze attenuanti con prevalenza sulle aggravanti, stante l'ammissione fin da subito e la collaborazione con gli organi di giustizia, appare congrua la sanzione della sospensione dalle funzioni associative nazionali, interregionali e regionali per mesi tre, con l'obbligo di n. 60 ore di volontariato presso il comitato di appartenenza da documentare a cura presidente territoriale.

b) Posizione dei tesserati M.M., C.G., S.M.

Le posizioni dei tesserati M.M., C.G. e S.M. possono essere trattate senza distinzione sotto il profilo della responsabilità, nonostante le condotte attuate presentino delle differenze risultate irrilevanti rispetto alla violazione contestata rispetto alla lealtà e correttezza e dei principi ispiratori dell'attività CSI.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Sia dall'istruttoria della Procura Associativa che le risultanze istruttorie acquisite direttamente dal Collegio in sede di udienza con l'ascolto dei diretti interessati, ritenuto necessario al fine di chiarimenti ai sensi dell'art 14 Regolamento Probiviri, hanno reso possibile contestualizzare i fatti accaduti sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo e sulle reali intenzioni degli incolpati di violare i regolamenti e le regole di lealtà e correttezza.

Preliminarmente è necessario evidenziare il rapporto che di fatto si crea fra gli arbitri chiamati a dirigere le finali nazionali e i commissari di campo. Questi ultimi sono la promanazione diretta della DTN, assumendo il delicato compito di uniformare l'applicazione delle norme contenute in Sport in Regola applicate alle finali nazionali. I commissari di campo assumono su di essi, quindi, la competenza diretta a verificare l'applicazione delle direttive stabilite per la manifestazione, lasciando agli arbitri il già delicato compito di dirigere le gare e applicare le regole tecniche.

Da questa doverosa premessa, ne discende una sorta di scala gerarchica fra commissari di campo ed arbitri, ma che si limita alla sola applicazione delle regole che precedono la gara (in ambito di riconoscimento degli atleti, regolarità dei partecipanti ecc..) e quelle che seguono la gara.

Nella fattispecie posta all'attenzione del Collegio emerge chiaramente come la posizione di commissario di campo del F. abbia indotto in errore gli arbitri. Infatti, a fine gara, soprattutto il M., ha opposto forte resistenza alla modifica del referto di gara, resistenza che è venuta meno quando il F., proprio mentre il M. si accingeva a telefonare al sig. C.N. (responsabile e membro di presidenza nazionale), lo dissuadeva riferendo *"che tutti ne erano a conoscenza"*. Tale circostanza ha indotto prima il M. e poi C.e S. a credere che con quel "tutti" F. intendesse i responsabili del settore e, quindi, quanto accadeva sul loro campo fosse di dominio pubblico all'interno della CTN. Il F. su domanda del Collegio precisava che con quel "tutti" intendeva le società della gara interessata e non la CTN, ribadendo l'estraneità della CTN ai fatti.

Il principio richiamato in precedenti provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri secondo il quale i tesserati con funzioni di arbitro devono attenersi con maggiore rigore alle regole di lealtà resta valido e condiviso. Infatti, in virtù della qualifica di



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

educatore sportivo che caratterizza il ruolo arbitrale del CSI, essi sono tenuti a rispettare le regole senza eccezioni.

Il quadro della situazione spiegato in premessa, l'induzione in errore da parte del F., il rapporto indefinito fra commissario di campo e arbitri alle finali nazionali, non esclude la responsabilità della terna arbitrale, poiché vi è stata manomissione del referto che cade nella diretta competenza dell'arbitro; pertanto, la sua distruzione e manomissione non può essere imputata alla sola volontà del F.. Gli arbitri avrebbero potuto opporsi e riferire i fatti agli organi competenti restando così esclusi da responsabilità successive. Invero, il M. (primo arbitro della gara) sentito all'udienza ha riconosciuto l'errore, così come gli altri incolpati.

Alla luce di quanto sopra è evidente una responsabilità anche della terna arbitrale, sia pure attenuata dalle circostanze emerse (induzione in errore, stato di apparente subalternità rispetto al commissario di campo, contingenza dei tempi), risultando adeguata la sanzione della censura con una sanzione accessoria (anche ai fini educativi) di obbligo allo svolgimento di trenta ore di volontariato presso il comitato di appartenenza da documentare a cura del presidente territoriale competente, anche in funzione di arbitro. L'atteggiamento di maturità associativa mostrato all'interno del procedimento degli incolpati S., M. e Clarendon, nonché la loro storia associativa porta il Collegio ad ordinare che la sanzione non comporti esclusione dai ruoli nazionali degli stessi e dove possibile reintegrarli nelle convocazioni per le finali 2023/2024.

c) Obiter dictum

Anche in questa occasione, nell'esercizio delle sue prerogative, il Collegio non può esimersi da esprimere considerazioni di ordine generale sulla vicenda posta alla sua attenzione, al fine di correggere dei modi fare non più compatibili con il nuovo assetto statutario con la definizione dei compiti e competenze

Dalla ricostruzione della cronistoria eseguita della Procura Associativa sono emerse situazioni, che pur come giustamente valutati dalla stessa Procura non comportano illeciti associativi, che sottolineano la poca abitudine nell'associazione a fare propria la netta distinzione fra la politica associativa e giustizia associativa. Si evidenzia che le violazioni dei regolamenti e dello Statuto devono essere "denunciate" alla Procura



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Associativa I o II sezione (in base alle competenze) senza indugio da ogni tesserato o associato che ne abbia conoscenza ed eventualmente notiziare (come è opportuno) il livello politico dei fatti accaduti. La valutazione dell'illecito spetta al Procuratore Associativo ovvero in caso di ricorso diretto al Collegio dei Probiviri, mentre in materia di giustizia sportiva in senso stretto alla sola II Sezione della Procura, senza che vi siano filtri di altri organi associativi. Invero, proprio nella fattispecie de quo, la Presidenza Nazionale in modo intelligente, lungimirante e consapevolezza statutaria, ricevuta la relazione sui fatti ha rimesso la questione agli organi competenti. Un'Associazione matura, proprio nei momenti di crisi (intesi come venir meno del rispetto delle regole) deve affidarsi agli "anticorpi" statutari. Altre vie, spesso scelte, lasciano libero ingresso a soluzioni che possono fare da grimaldello a decisioni arbitrarie ed illegittime.

P.Q.M

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Centro, visto l'art. 16 del Regolamento dei Probiviri così decide:

- Sanzionare F.M.. con la sospensione dalle funzioni associative nazionali, interregionali e regionali per mesi tre, con l'obbligo di sessanta ore di volontariato presso il comitato di appartenenza da documentare a cura presidente territoriale con relazione alla I Sez. della Procura Associativa entro il 31 dicembre 2024.
- Sanzionare M.M., S.M. e C.G. con la sanzione della Censura con l'obbligo di trenta ore di volontariato presso il comitato di appartenenza da documentare a cura del presidente con relazione alla I Sez. della Procura Associativa entro il 31 dicembre 2024.

ORDINA

Alla Commissione Arbitri Nazionale, Regionale e Territoriale di appartenenza dei tesserati M., S. e C.di non escludere, né sospendere gli stessi dai ruoli arbitrali, con integrazione, ove possibile delle liste dei convocati alla direzione di gara delle finali nazionali 2023/2024;

DISPONE



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- La sorveglianza dell'esecuzione delle sanzioni accessorie di obbligo di volontariato a carico della I Sez. della Procura Associativa, con obbligo di apertura di nuovo fascicolo disciplinare a carico dei tesserati sanzionati in caso di mancata esecuzione, nonché a carico dei Presidenti di Territoriali competenti per appartenenza territoriale degli stessi in caso mancata relazione.
- che il presente provvedimento sia comunicato a cura della Segreteria del Collegio ai tesserati sanzionati, alla I Sez. della Procura Associativa, alla Direzione Tecnica Nazionale, alla Commissione Nazionale Arbitri ed ai Comitati di Ravenna, Brescia, Fermo e Verona
- l'oscuramento dei nomi e cognomi delle persone citate in atti e dei tesserati sanzionati, da sostituire con le iniziali.

Roma, 27 maggio 2024

Dario Murra (Presidente - estensore) f.to

Cristoforo Di Cuià (Relatore) f.to

Mario Taccetta (Componente) f.to

COPIA PROVVEDIMENTO AD USO AFFISSIONE
ALL'ALBO CONFORME NEL CONTENUTO
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRE-
TERIA DEL COLLEGIO IN ROMA